

DELIBERAZIONE 8 FEBBRAIO 2022
47/2022/R/EEL

PROROGA DEL TERMINE ULTIMO PER L'ENTRATA IN ESERCIZIO DELLA NUOVA INTERCONNESSIONE PIOSSASCO (IT) – GRAND'ILE (FR) CONFORMEMENTE ALLA DECISIONE DELLA COMMISSIONE EUROPEA C(2022) 389 FINAL

L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA RETI E AMBIENTE

Nella 1191^a riunione del 8 febbraio 2022

VISTI:

- la direttiva 2019/944/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 giugno 2019 che sostituisce e abroga la direttiva 2009/72/CE;
- il regolamento (UE) 2019/942 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019, che istituisce un'Agenzia per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell'energia (di seguito: ACER);
- il regolamento (UE) 2019/943 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019 (di seguito: regolamento (UE) 2019/943);
- il regolamento (UE) 2015/1222 della Commissione, del 24 luglio 2015;
- il regolamento (UE) 2016/1719 della Commissione, del 26 settembre 2016;
- il regolamento (UE) 2017/1485 della Commissione del 2 agosto 2017;
- il regolamento (UE) 2017/2195 della Commissione del 23 novembre 2017;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481, come modificata dal decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145;
- la legge 23 luglio 2009, n. 99;
- la legge 22 marzo 2010, n. 41;
- la legge 28 dicembre 2015, n. 208;
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93;
- il decreto-legge 29 agosto 2003, n. 239, convertito con modificazioni in legge 27 ottobre 2003, n. 290;
- il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 210 (di seguito: decreto legislativo 8 novembre 2021);
- il decreto del Ministro delle Attività Produttive 21 ottobre 2005;
- la decisione della Commissione europea C(2016) 8592 final del 9 dicembre 2016 (di seguito: decisione 9 dicembre 2016);
- la decisione della Commissione europea C(2022) 389 final del 19 gennaio 2022 (di seguito: decisione 19 gennaio 2022);

- il decreto direttoriale del Ministero dello Sviluppo Economico del 20 luglio 2016 (di seguito: decreto direttoriale 20 luglio 2016);
- la deliberazione dell’Autorità per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) ARG/elt 179/09 del 20 novembre 2009;
 - la deliberazione dell’Autorità 40/2013/R/eel del 31 gennaio 2013;
 - la deliberazione dell’Autorità 228/2016/I/eel del 12 maggio 2016 (di seguito: deliberazione 228/2016/I/eel) ivi incluso il relativo Allegato A;
 - la deliberazione dell’Autorità 468/2017/R/eel del 22 giugno 2017;
 - la deliberazione dell’Autorità 13 aprile 2021, 149/2021/R/eel;
 - la comunicazione della società Piemonte Savoia S.r.l. al Ministero della Transizione Ecologica del 3 agosto 2021 (prot. Autorità 30665 del 3 agosto 2021, di seguito: lettera 3 agosto 2021);
 - la comunicazione del Ministero per la Transizione Ecologica alla Commissione europea del 1 novembre 2021 (prot. Autorità 40602 del 2 novembre 2021, di seguito: lettera 2 novembre 2021);
 - la deliberazione 2021-271 della Commission de régulation de l’énergie (di seguito: CRE) del 9 settembre 2021 (di seguito deliberazione CRE 9 settembre 2021);
 - la comunicazione del Ministero per la Transizione Ecologica all’Autorità del 24 gennaio 2022 (prot. Autorità 3324 del 25 gennaio 2022, di seguito: comunicazione 25 gennaio 2022).

CONSIDERATO CHE:

- con la deliberazione 228/2016/R/eel l’Autorità ha rilasciato, in accordo con l’autorità di regolazione francese *Commission de régulation de l’énergie* (CRE), parere favorevole al Ministero dello Sviluppo Economico rispetto alla richiesta, da parte della società Piemonte Savoia S.r.l., per il rilascio di un’esonazione di durata decennale dalle disposizioni dell’articolo 16, comma 6, del regolamento (CE) 714/2009 e dell’articolo 9 della direttiva 2009/72/CE per una sezione, di capacità pari a 350 MW, del più ampio progetto di interconnessione Piossasco – Grand’Ile, tra Italia e Francia, di complessivi 1.200 MW (di seguito: *interconnector* Piemonte – Savoia);
- con il decreto direttoriale 290/ML/6/2016 il Ministero dello Sviluppo Economico ha concesso alla società Piemonte Savoia S.r.l. l’esonazione di cui sopra nei termini previsti dall’Autorità nella deliberazione 228/2016/R/eel;
- la Commissione europea, con la decisione 9 dicembre 2016, ha approvato la concessione dell’esonazione di cui al punto precedente, senza richiedere modifiche alle disposizioni di cui alla deliberazione 228/2016/R/eel;
- l’articolo 5 del decreto direttoriale 290/ML/6/2016, prevede espressamente che, *la concessione dell’esonazione scade qualora, dopo due anni dall’approvazione della presente esenzione da parte della Commissione europea, l’interconnessione non sia ancora stata iniziata e qualora, dopo cinque anni dall’approvazione della*

presente esenzione da parte della Commissione europea, l'infrastruttura non sia ancora operativa, a meno che la Commissione europea non riconosca che il ritardo è dovuto a gravi ostacoli che esulano dal controllo della società istante;

- in data 3 agosto 2021, il Ministero della transizione ecologica ha ricevuto dalla società Piemonte Savoia S.r.l una richiesta di proroga del termine ultimo per l'entrata in esercizio commerciale dell'*interconnector* Piemonte – Savoia, dal 9 dicembre 2021 al 9 novembre 2022, in considerazione del fatto che, nel corso delle fasi realizzative dell'*interconnector* medesimo si sono verificati una serie di eventi avversi, classificabili come eventi di forza maggiore al di fuori del controllo e della responsabilità della società istante Piemonte Savoia S.r.l, che hanno determinato significativi ritardi nella realizzazione;
- in data 12 agosto 2021, CRE ha ricevuto la medesima richiesta di cui al punto precedente;
- Con la comunicazione 2 novembre 2021, il Ministero della Transizione Ecologica ha trasmesso alla Commissione europea, per i seguiti di competenza, lo schema di decreto direttoriale con il quale intendeva riconoscere la proroga richiesta al 9 novembre 2022 relativa al termine ultimo di realizzazione ed entrata in esercizio commerciale dell'*interconnector* Piemonte – Savoia;
- con la deliberazione 9 settembre 2021, CRE:
 - ha espresso parere favorevole alla richiesta di proroga della validità dell'esenzione concessa alla società Piemonte Savoia S.r.l. In particolare, CRE è favorevole a una proroga di 11 mesi del termine di entrata in esercizio di cui alla decisione della Commissione europea 9 dicembre 2016 concessa alla società Piemonte Savoia S.r.l., posticipando così al 9 novembre 2022 la scadenza per la messa in servizio dell'interconnessione stessa;
 - ha trasmesso la propria decisione alla Commissione europea per i seguiti di competenza;
- l'articolo 26 del decreto legislativo 8 novembre 2021 prevede che, a decorrere dall'entrata in vigore (26 dicembre 2021), l'Autorità *decide in merito alle richieste di esenzione, ovvero di modifica di un'esenzione già concessa, dal diritto di accesso dei terzi alle nuove linee elettriche di interconnessione con i sistemi elettrici degli Stati membri, ai sensi dell'articolo 63 del regolamento (UE) 943/2019.*
- con la comunicazione 25 gennaio 2022, il Ministero per la Transizione Ecologica ha trasmesso all'Autorità, per l'adozione degli atti conseguenti, la decisione C(2022) 389 final del 19 gennaio 2022, con la quale la Commissione europea ha valutato e accolto la richiesta, avanzata dalla società Piemonte Savoia S.r.l in data 3 agosto 2021, di proroga del termine ultimo per l'entrata in esercizio dell'*interconnector* Piemonte – Savoia;
- in particolare, con la decisione 19 gennaio 2022, la Commissione europea, preso atto di quanto sopra, ha espresso parere favorevole rispetto alla proroga al 9 novembre 2022 del termine per l'entrata in esercizio commerciale

dell'*interconnector* Piemonte – Savoia di cui alla decisione 9 dicembre 2016, salvo ulteriori proroghe.

RITENUTO CHE:

- la decisione in merito alla proroga del termine ultimo di entrata in esercizio previsto dall'esenzione di cui al decreto direttoriale 290/ML/6/2016 richiesta dalla società Piemonte Savoia S.r.l. rientri nei compiti dell'Autorità ai sensi dell'articolo 26 del decreto 8 novembre 2021;
- nulla osti alla concessione della proroga richiesta dalla società Piemonte Savoia S.r.l. nei termini di cui alla decisione della Commissione europea del 19 gennaio 2022

DELIBERA

1. di approvare la proroga richiesta dalla società Piemonte Savoia s.r.l. del termine ultimo per l'entrata in esercizio dell'*interconnector* Piemonte-Savoia previsto dall'esenzione di cui al decreto direttoriale 290/ML/6/2016 conformemente alla decisione della Commissione europea del 19 gennaio 2022 C(2022) 389 *final*;
2. di trasmettere copia del presente provvedimento al Ministero della Transizione Ecologica, a Terna S.p.A., alla società Piemonte Savoia S.r.l., alla Commissione europea e all'autorità di regolazione francese - *Commission de régulation de l'énergie*;
3. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'Autorità www.arera.it.

8 febbraio 2022

IL PRESIDENTE
Stefano Besseghini